



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Massa, 5 novembre 2011

RESOCONTO RIUNIONE DEL 2 NOVEMBRE

EMENDAMENTI IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO E MODIFICHE D.LGS 217/05

Dopo tanti annunci e dopo tante riunioni avvenute negli anni scorsi, relative alla modifica del D.Lgs 217/05, di cui non si è più saputo nulla, improvvisamente il capo dipartimento Tronca in data 26 ottobre u.s., in fretta e furia, ha costituito un gruppo di lavoro, composto da amministrazione e OO.SS. rappresentative, per la predisposizione di modifiche normative per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di elaborare proposte da inserire quali emendamenti, nei procedimenti legislativi in itinere, a cominciare dal DDL stabilità A.S. 2968, il cui termine per presentare emendamenti in commissione bilancio scadeva il 4 novembre.

Come al solito quindi, con tanto tempo a disposizione, tutto si è ridotto agli ultimi minuti, a discapito della possibilità di adeguata discussione generale e con la precisazione che le modifiche **"devono essere solo quelle a costo zero" !!!**

Il gruppo di lavoro, di cui il CONAPO fa parte, si è riunito lo scorso 2 novembre e l'amministrazione ha presentato i suoi emendamenti riguardanti:

Riduzione dei tagli al personale volontario - Estensione del beneficio dell'accesso all'assunzione obbligatoria ai familiari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa. - Istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri connessi agli interventi emergenziali di protezione civile del C.N.VV.F. - Disposizioni per il finanziamento delle spese per il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione e il supporto relative a beni, mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. - Disposizioni normative per garantire il finanziamento dell'Opera Nazionale Assistenza (O.N.A.). - Esenzione dall'accise sui carburanti. Taluni condivisibili ed altri in parte discutibili.

Riguardo la volontà del Dipartimento di chiedere al governo una diminuzione di 25 milioni per l'anno 2012 sui tagli dei richiami del personale volontario (precario), il CONAPO ha manifestato ferma contrarietà, chiedendo di utilizzare tali fondi per assunzioni stabili e permanenti.

E' stato richiesto che i proventi delle sanzioni di prevenzione e di sicurezza sul lavoro VVF siano incamerati direttamente per finalità di soccorso pubblico. Oltre a quanto sopra il CONAPO, indipendentemente dai costi, ha richiesto anche l'inserimento di talune proposte di emendamento finalizzate a garantire taluni riconoscimenti nei confronti del corpo e dei suoi appartenenti, quale immediato segnale di attenzione istituzionale verso i vigili del fuoco sempre impegnati nelle calamità, modifiche comunque con oneri finanziari nulli o molto contenuti.

La sensazione che abbiamo avuto è che talune proposte siano state confezionate da alcune OO.SS. insieme a taluni dirigenti dell'amministrazione, e poi propinate al tavolo come le uniche con possibilità di essere presentate ed approvate.

Alleghiamo il dettaglio delle richieste di emendamenti presentate in via d'urgenza dal CONAPO, molte delle quali, a scampo di equivoci, abbiamo inviato anche ai nostri parlamentari di riferimento per la presentazione nel DDL stabilità, e che riassumiamo come segue:

Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco - Doveri del personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco libero dal servizio - Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco - agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - promozione a Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco - istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ci siamo riservati ulteriori proposte di emendamento.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



proposte di emendamenti a A.S. 2968 - Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

predisposti da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

emendamenti agli articoli

Art.

(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-bis, dopo le parole << civile e militare >> inserire le seguenti: <<ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco>>.

MOTIVAZIONE:

L'art. 70 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, rubricato “Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio” in origine destinato a tutti i dipendenti pubblici, in sede di conversione nella legge 6 agosto 2008 n.133, fu modificato aggiungendo il seguente comma: <<1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa>>.

Successivamente il comma fu sostituito dall'articolo 2159, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che recita:

<<All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare".>>

L'art. 1801 del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 rubricato “Scatti per invalidità di servizio” recita quanto segue:

<<Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;

b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria>>

In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dal 1^a gennaio 2009 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a differenza di forze armate e forze di polizia, non si applica più il relativo beneficio. L'emendamento pone fine ad una ingiustificata disparità di trattamento tra Corpi dello stato deputati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica e parimenti sottoposti ad elevato rischio di servizio, e è congruente con il riconoscimento della specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010.

COPERTURA FINANZIARIA:

La copertura appare essere molto contenuta, verosimilmente inferiore a 100 mila euro l'anno, tenuto conto che l'ambito è circoscritto al solo personale operativo del corpo e che l'aumento grava in misura minore rispetto ad un appartenente alle forze di polizia, posto che l'1,25 ed il 2,50 per cento vengono calcolati su retribuzioni notoriamente più basse degli altri Corpi. Il personale amministrativo del Corpo non ne beneficerebbe, in analogia a tutto il personale amministrativo dei comparti sicurezza e difesa ed al resto del pubblico impiego.

proposte di emendamenti a A.S. 2968 - Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

predisposti da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Art.

(Doveri del personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco libero dal servizio)

1.L' art. 7 comma 2 della Legge 27/12/1941, n. 1570 è da ritenersi vigente.

2.Con il regolamento di servizio di cui all'art. 140 del Decreto Legislativo 13/10/2005, n. 217 vengono disciplinate le attività di cui al comma precedente, tenuto conto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

MOTIVAZIONE:

L' art. 7 comma 2 della Legge 27/12/1941, n. 1570 al comma 2 recitava:

“Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio”

L' art. 34 comma 1 del R.D. 16 marzo 1942, n.699 recitava:

“Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno,”

Tali commi sono stati inspiegabilmente abrogati dall' art. 35 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229* lasciando un buco normativo.

Ne consegue che ad oggi il vigile del fuoco libero dal servizio che dovesse intervenire in caso di necessità, si troverebbe nella assurda situazione di non averne l'obbligo e le tutele amministrative ma di averne comunque l'obbligo penale ai sensi dell'art. 593 del codice penale essendo comunque un soccorritore qualificato.

Per quanto sopra, in questo momento un Vigile del fuoco libero dal servizio che dovesse intervenire per spirito di soccorso, e che dovesse procurarsi un infortunio o, peggio, un decesso, rischia di non essere considerato in servizio e pertanto potrebbero esservi difficoltà nell'elargizione delle tutele previdenziali e nei benefici correlati alla situazione.

L'emendamento è in linea con gli analoghi doveri degli altri Corpi dello stato.

COPERTURA FINANZIARIA

Apparente nulla – verosimilmente un notevole risparmio in termini di utilità sociale, salvo rari casi di indennizzo del personale che dovesse subire menomazioni invalidanti..

proposte di emendamenti a A.S. 2968 - Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

predisposti da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Art.

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all’art.8 bis del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

MOTIVAZIONE:

L’ art. 8 bis del Decreto legislativo 12/05/1995, n. 195 rubricato “*Consultazione delle rappresentanze del personale*” prevede che “*Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate*”.

Si ritiene che analoga attenzione debba essere riservata anche alle rappresentanze del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, sia alla luce dell’art. 19 della legge 183/2010 (specificità), sia per la necessità di garantire a tale Corpo ed ai suoi appartenenti parità di attenzione istituzionale rispetto agli Corpi dello stato.

COPERTURA FINANZIARIA:

L’emendamento non comporta oneri.

proposte di emendamenti a A.S. 2968 - Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) predisposti da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Art.
(agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

All'art. 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<*e del Corpo nazionale vigili del fuoco,*>>.

MOTIVAZIONE:

I vigili del fuoco sono sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

L'emendamento pone fine all'ennesimo ingiustificato deterioro trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia ai cui appartenenti, per accedere ai benefici fiscali prima casa, non è richiesto l'obbligo di residenza e di adibire l'immobile a dimora abituale.

L'emendamento è congruente con la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010.

COPERTURA FINANZIARIA:

L'emendamento, attesa l'esiguità dei numeri, comporta oneri insignificanti a carico del bilancio dello stato.

proposte di emendamenti a A.S. 2968 - Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

predisposti da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Art.

(promozione a Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

L'art. 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:

<< 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno di compimento degli anni di servizio utili alla promozione.>>

Art.

(istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.

In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'art. 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'art.26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'art. 61 del Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092

Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

L'art. 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato.

Art.

(istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:

b) ex assistente tecnico antincendi ed ex collaboratore tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

c) ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;

Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vicedirettivi del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono

proposte di emendamenti a A.S. 2968 - Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

predisposti da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.

3. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.

4. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi.

MOTIVAZIONE:

La norma tende a sanare l'anomalia contenuta nell'art. 16 del D.Lgs 217/05, di un concorso interno a Capo reparto, cui non corrisponde una progressione di ruolo, ma solo di qualifica, quindi a parità di livello. In coerenza con le restanti progressioni di qualifica all'interno del medesimo ruolo, l'emendamento istituisce la progressione a ruolo aperto.

Il personale avente la qualifica di Capo reparto alla data di entrata in vigore del D.Lgs 217/05 non ha beneficiato di un inquadramento nella qualifica di Ispettore, in analogia alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per funzioni equivalenti. La norma istituisce un apposito ruolo ad esaurimento in analogia a analoghi provvedimenti già attuati negli altri Corpi dello Stato.

I funzionari del Corpo, dell'ex ruolo R.T.A., laureati o diplomati, hanno sempre avuto attribuzioni e competenze simili ribadite anche dai relativi profili professionali e quindi è necessario l'inserimento del sopraccitato personale a pieno titolo in un ruolo direttivo speciale ad esaurimento.

La confluenza del personale ex R.T.A. nel ruolo ad esaurimento dei direttivi avviene mantenendo il requisito sancito dalla Legge 1169/61 che alla dirigenza accede solo il personale in possesso di laurea magistrale e con selezione tramite concorso pubblico. In questo modo chi tra il personale diplomato possiede una laurea magistrale in architettura od ingegneria non precluderà opportunità di carriera al personale direttivo antincendi assunto tramite concorso pubblico. Inoltre la confluenza all'interno del profilo avviene con le attuali dotazioni organiche, ovvero 123 unità nell'ex profilo C3, 233 unità nell'ex profilo C2 ed i rimanenti nell'ex profilo C1 con promozioni a ruolo aperto in modo tale da garantire un minimo di progressione in carriera senza interferenze con i laureati e soprattutto a costo zero per l'Amministrazione perché i livelli retributivi sono già garantiti. In tal modo verrebbe restituita la dignità lavorativa e le attribuzioni professionali conseguite all'atto dell'assunzione a tutta una categoria di lavoratori, funzionari diplomati, ingiustamente demansionati e dequalificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 217/05, cancellando le ambiguità sull'impiego a tutto vantaggio anche dell'Amministrazione che recupererebbe in un sol colpo la fruibilità, a pieno titolo, di circa 500 persone, senza ulteriori oneri. Tale personale infatti in virtù delle pregresse declaratorie sui profili professionali ante D.lgs 217/05, svolgeva mansioni di diretta collaborazione con il dirigente.

La norma si pone in analogia con simili previsioni ad esaurimento negli altri Corpi dello Stato ed in linea con il dettato di cui all'art. 19 della legge 183/2010.

proposte di emendamenti a A.S. 2968 - Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

predisposti da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE
A COSTO ZERO O IRRISORIO**

Si ritiene necessario procedere ad una approfondita e condivisa revisione dell'ordinamento al fine di prevedere:

- utilizzo per assunzioni stabili delle risorse finanziarie oggi destinate al richiamo dei precari
-
- il fondo speciale a disposizione del Dipartimento VVF deve ricevere e gestire anche i proventi delle convenzioni con gli enti locali, per velocizzare i pagamenti;
- possibilità di mobilità da e per il CNVVF del personale operativo VVF delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Valle D'Aosta;
- possibilità di mobilità da e per altre amministrazioni per il personale SATI VVF
- revisione dell'inquadramento contrattuale del personale SATI e assimilazione ad analogo personale della pubblica amministrazione;
- riconoscimento economico giuridico del vigile coordinatore che esercita le funzioni di capo squadra o in alternativa limitazione degli effetti della norma al solo ambito dell'intervento per cause improvvise e prettamente operative;
- istituzione ruolo direttivo tecnico- giuridico antincendi del Corpo nazionale di vigili del fuoco;
- tutela e reimpiego del vigile del fuoco inidoneo al servizio durante il periodo di prova;
- estensione delle promozioni per merito straordinario alle vittime del dovere e della criminalità per fatti accaduti in servizio, e retroattività della norma;
- separazione delle liste tra discontinui e volontari;
- istituzione del ruolo d'onore per causa di servizio;
- revisione delle qualifiche dei volontari e del rapporto gerarchico tra componente permanente e componente volontaria.

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE
A TITOLO ONEROSO**

Resta inoltre necessario richiedere adeguate risorse finanziarie per perseguire, rispetto agli altri Corpi dello Stato:

- parità di trattamento retributivo
- parità di trattamento pensionistico
- adeguato riordino delle carriere

Si fa riserva di ulteriori proposte emendative.

CONAPO